

Italfinand S.r.l.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001**

Parte Generale

Adottato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 16/05/2023

INDICE

Glossario.....	3
Struttura del Modello.....	6
PARTE GENERALE	8
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231.....	8
1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.....	8
1.2 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti.....	9
1.3 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente.....	10
1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	21
1.5 I reati commessi all'estero	22
1.6 Le sanzioni applicabili all'ente.....	23
1.7 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	25
1.8 L'esenzione dalla responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro..	27
1.9 Le vicende modificative dell'ente	28
2. IL MODELLO DI ITALFINAND S.R.L.....	29
2.1 Italfinand S.r.l.: la Società	29
2.2 La costruzione del Modello	29
2.3 Finalità del Modello.....	30
2.4 Codice Etico	31
2.5 Modifiche e aggiornamento del Modello.....	31
2.6 I reati rilevanti	31
2.7 Destinatari del Modello.....	32
3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	33
3.1 Funzione	33
3.2 Requisiti e nomina dell'Organismo di Vigilanza.....	33
3.3 Requisiti di eleggibilità	35
3.4 Revoca, sostituzione, decadenza e recesso.....	35
3.5 Attività e poteri	36
3.6 Flussi informativi	37
4. INFORMATIVA AI "TERZI DESTINATARI"	40
5. WHISTLEBLOWING – TUTELA DEL DIPENDENTE E/O DEL COLLABORATORE CHE SEGNA LA ILLECITI (ART. 6, COMMI 2-BIS, 2-TER E 2-QUATER DEL DECRETO).....	40
6. SISTEMA SANZIONATORIO.....	41
6.1 Principi generali.....	41
6.2 Misure disciplinari	43
7. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	45

Glossario

Nel presente documento si intendono per:

- **Italfinand S.r.l. o “Italfinand” o la “Società”:** Italfinand S.r.l. a Socio Unico, con sede legale in Ossona (MI), Via Fratelli Cervi 41, iscritta al registro delle imprese di Milano, con codice fiscale e partita IVA 04063110284 e n. REA MI 1875760.
- **Gruppo Italfinand:** costituito dalle seguenti società: Italfinand S.r.l. (capogruppo), Solo Italia S.r.l. (detenuta al 100% da Italfinand S.r.l.), Fattoria Scaldasole S.r.l. (detenuta al 100% da Italfinand S.r.l.) e Dolcissimo S.r.l. (detenuta al 100% da Solo Italia S.r.l.).
- **Attività sensibile:** l’attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati astrattamente applicabili alla stessa.
- **Attività strumentale:** l’attività o l’area della Società nel cui ambito vengono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare, combinati con le attività direttamente sensibili, la commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto costituendone, quindi, la modalità di attuazione.
- **Amministratore Unico:** Amministratore Unico di Italfinand S.r.l.
- **Codice Etico di Gruppo o “Codice Etico”:** Codice Etico vigente e che rappresenta l’insieme di valori, principi e linee di comportamento che ispirano l’intera operatività del Gruppo.
- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), D. Lgs. 81/2008.
- **Decreto o D. Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11, Legge 29 settembre 2000, n. 300”* e successive modifiche ed integrazioni.
- **Loi Sapin II:** *LOI no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique;* impone programmi di prevenzione della corruzione a: (i) le aziende di diritto francese con almeno 500 dipendenti; (ii) i gruppi societari con holding avente sede in Francia e con 500 dipendenti complessivi e un fatturato consolidato di almeno 100 milioni di euro.
- **Destinatari del Modello:** tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- **Enti:** soggetti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
- **Linee Guida Confindustria:** documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato successivamente nel 2004, nel 2008, nel 2014 e nel 2021) per la costruzione dei modelli

di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.

- **Modello:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001 adottato da Italfinand S.r.l.
- **Organismo di Vigilanza o “OdV”:** l’organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, a cui è affidata dalla Società la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.
- **Reati presupposto:** i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.
- **Responsabile Interno:** il soggetto di volta in volta formalmente identificato dai principi di comportamento e di prevenzione della Società per presiedere, dare attuazione e gestire le operazioni a rischio che concernono le Attività sensibili identificate ai sensi del presente Modello.
- **Soggetti Privati:** amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati o coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza ovvero i soggetti che, in base alle vigenti normative, potrebbero essere destinatari di condotte di corruzione tra privati ai sensi dell’art. 2635 c.c.
- **Soggetti Terzi:** soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli stagisti, i lavoratori interinali, ecc.
- **Strumenti di attuazione del Modello:** tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali, ecc., quali ad esempio: Statuto, deleghe e poteri, organigrammi, *job description*, procedure e disposizioni organizzative.

Per una corretta comprensione e applicazione del Modello, in considerazione dei numerosi rimandi ivi contenuti e della rilevanza della tematica per la Società, si riportano di seguito le definizioni di “Pubblico Ufficiale” e “Persona incaricata di pubblico servizio”, così come definite dal Codice Penale, e la nozione di “Pubblica Amministrazione” così come elaborata dall’orientamento della dottrina e della giurisprudenza:

- **Pubblico ufficiale** (art. 357 c.p.): *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”;*
- **Persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 358 c.p.): *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”;*
- **Pubblica Amministrazione:** il legislatore non definisce in via generale il concetto di Pubblica Amministrazione¹ e, pertanto, l’elaborazione dei relativi criteri di identificazione è stata rimessa agli

¹ A livello di fonti primarie, vi sono definizioni valide soltanto entro l’ambito della specifica disciplina che volta a volta le comprende. Allo stato attuale, la nozione più ampia ed attendibile, pur se riservata allo specifico settore, è quella contenuta nel T.U. sul pubblico impiego (art. 1, co. 2, D. Lgs. n.

sforzi ricostruttivi di dottrina e giurisprudenza. Nonostante l'art. 4 della c.d. legge sul parastato (L. n. 70/1975) stabilisca, in applicazione della riserva relativa di legge prevista dall'art. 97, comma 3, Cost. che *“nessun nuovo ente pubblico può essere costituito o riconosciuto se non per legge”*, resta ferma la possibilità di un riconoscimento legislativo implicito, basato sulla previsione normativa di elementi sintomatici della natura pubblica di un ente. Elementi che, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, vengono ravvisati: in un sistema di controlli pubblici, statali o regionali; nell'ingerenza dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione relativa alla nomina e revoca dei dirigenti, nonché nell'amministrazione dell'ente; nella partecipazione dello Stato o della diversa Pubblica Amministrazione alle spese di gestione dell'ente; nel potere di direttiva dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione nei confronti degli organi dell'ente, ai fini del perseguimento di determinati obiettivi; nel finanziamento pubblico; nella costituzione dell'ente ad iniziativa pubblica. Per tale via, l'opinione prevalente ritiene che, in presenza di tali indici sintomatici, la veste formalmente privatistica di un soggetto non faccia venir meno la sostanza pubblica dello stesso. In particolare, è soprattutto attraverso gli impulsi del diritto dell'Unione Europea e dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, che si è acquisita la consapevolezza della *“neutralità delle forme societarie”*: nella logica comunitaria, attenta agli aspetti sostanziali dei poteri conferiti, un ente è considerato pubblico quando è titolare di un potere pubblicistico ed è sottoposto ad un controllo pubblico, indipendentemente che sia costituito in forma societaria. Ciò comporta che un soggetto formalmente privato (ad esempio un ente costituito come società per azioni) sia da considerarsi pubblico tutte le volte in cui sia titolare di un potere autoritativo da esercitarsi per il perseguimento di un interesse collettivo e sia sottoposto ad un controllo pubblico². Cionondimeno, la qualifica di ente pubblico non costituisce uno *status* permanente: al contrario, si è oramai definitivamente affermata la logica, sempre di derivazione europea, per cui un ente può essere considerato pubblico solo settorialmente, in relazione a determinati ambiti di disciplina, mentre per il resto della sua azione, non interessata da questa specifica nozione, resta un soggetto meramente privatistico soggetto alle regole del diritto comune. A titolo esemplificativo, in relazione ai contratti pubblici, il D. Lgs. 50/2016 (c.d. codice degli appalti e concessioni) obbliga una serie di soggetti privati (organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche, società per azioni miste, soggetti totalmente privati ma sovvenzionati da enti pubblici) al rispetto delle regole di evidenza pubblica, in tal modo qualificandoli come Pubblica Amministrazione al fine di assoggettarli alla disciplina relativa ai pubblici appalti.

La natura privatistica di alcuni Enti, che svolgono servizi pubblici anche in seguito alla loro trasformazione in società per azioni (ad es.: Poste Italiane, ENEL, Ferrovie dello Stato, ENI, ecc.), non esclude, pertanto, che i

165/2001), secondo cui per pubbliche amministrazioni si intendono *“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300”*.

²*“La nozione di Pubblica Amministrazione (omissis), sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione”* (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004).

medesimi continuano a perseguire finalità pubbliche e che la loro attività continui ad essere disciplinata da normative di diritto pubblico (in questi casi coloro che operano in questi enti, ad esempio i dipendenti, possono essere qualificati come Pubblici Ufficiali o come Incaricati di Pubblico Servizio)³.

Infine, in merito ai soggetti attivi o destinatari delle condotte illecite internazionali previste dal D. Lgs. 231/2001, il legislatore ha definito espressamente l'elenco dei soggetti appartenenti a organi internazionali⁴, inclusi i soggetti la cui attività sia riconducibile a quella di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

Struttura del Modello

Il presente documento si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La **Parte Generale** descrive i contenuti del Decreto, richiamando le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo ad un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità, nonché la struttura organizzativa della Società, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza e le attività svolte per la costruzione e diffusione del Modello volta a disciplinarne la funzione.

La **Parte Speciale** è ha ad oggetto l'indicazione delle attività "sensibili" – cioè delle attività che sono state considerate dalla Società a rischio di reato, in esito alle analisi dei rischi condotte – ai sensi del Decreto e della Loi Sapin II, i principi di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

1. il **Sistema Organizzativo**: la struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo,

³ Possono quindi considerarsi come "soggetti pubblici", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le Amministrazioni dello Stato (Governo, Parlamento, Ministeri, Magistratura ordinaria e contabile, consolati e ambasciate, ecc.);
- Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, ecc.);
- Università e Scuole;
- ASL e Ospedali;
- Agenzia delle Entrate e Enti previdenziali (INPS, INAIL, ecc.);
- Camere di Commercio;
- Autorità di Vigilanza indipendenti (Consob, Banca d'Italia, ISVAP, AVCP, Garante per la protezione dei dati personali, Garante della concorrenza e del mercato, ecc.);
- Altri Enti Pubblici non territoriali (CNR, AGEA, ecc.);
- Dipendenti di Enti privati che perseguono finalità pubbliche (Poste Italiane, ENEL, Ferrovie dello Stato, ENI, ecc.).

⁴ In forza del disposto di cui all'art 322-bis ("Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso in operazioni economiche internazionali.

Sono considerate "operazioni economiche internazionali" rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 tutte le operazioni tipiche del commercio internazionale, quali: esportazioni, gare di appalto, investimenti, ecc.; la corruzione perseguibile può riguardare l'intervento di pubblici ufficiali per esempio in relazione al rilascio di permessi o autorizzazioni, ottenimento di agevolazioni fiscali e simili.

dall'altro, la massima efficienza possibile. Come previsto al seguente paragrafo 2.5, in caso di significativi mutamenti della struttura organizzativa della Società, il Modello viene tempestivamente modificato o integrato con delibera dell'Amministratore Unico;

2. il **Sistema di Procure e Deleghe**: l'Amministratore Unico è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma (in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite) prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle eventuali modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione della Società;
3. le **Procedure**: nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società è dotata di un insieme di procedure volte a regolare lo svolgimento delle attività aziendali. Le procedure attuate all'interno della Società stabiliscono i principi e le regole da seguire nello svolgimento delle operazioni relative ai singoli processi aziendali e prevedono specifici controlli preventivi che devono essere effettuati al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza della Società nell'espletamento della propria attività. Nella predisposizione delle proprie procedure la Società assicura il rispetto dei seguenti principi: (i) favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; (ii) adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua; (iii) prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o le azioni effettuate;
4. il **Risk Control & Self Assessment** finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società;
5. il **Codice Etico del Gruppo Italfinand**: insieme di valori, principi e linee di comportamento che ispirano l'intera operatività del Gruppo;
6. nonché tutte le **disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative** (es.: organigramma, *job description*) che di questo documento costituiscono attuazione.

Tali atti e documenti sono reperibili, secondo le modalità previste per la loro diffusione, all'interno dell'azienda e sulla intranet aziendale.

Affinché i destinatari del presente Modello possano meglio comprenderne i contenuti e le finalità, si ritiene utile illustrare brevemente la disciplina contenuta nel Decreto.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il **D. Lgs. 231/2001**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 140 del 19 giugno 2001 (in vigore dal 4 luglio 2001), intitolato: **“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria⁵ sulla lotta contro la corruzione, costituisce una assoluta novità per il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentati legali, amministratori o dipendenti.

L’istituzione di una responsabilità amministrativa degli enti, nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all’interno delle organizzazioni, costituiscono espressione non tanto della devianza del singolo, quanto di quella del centro di interessi economici nell’ambito del quale il singolo abbia agito, essendo sovente conseguenza di decisioni di vertice del medesimo. Si ritiene, pertanto, che tali comportamenti criminosi possano essere efficacemente prevenuti soltanto sanzionando anche l’ente, quale reale beneficiario del reato.

L’ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto **e colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica**, le società, le associazioni **anche prive di personalità giuridica**, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio, i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, diverse ordinanze e sentenze (Tribunale di Milano, sentenza n. 13976 19 dicembre 2012; Ordinanza GIP Tribunale Milano 13 giugno 2007; Ordinanza GIP Tribunale di Milano 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, Ordinanza 28 ottobre 2004) hanno sancito, in base al principio di territorialità, la **sussistenza della giurisdizione** del giudice italiano **in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia**. Affinché un reato sia considerato “commesso in Italia”, è sufficiente che nel territorio italiano si verifichi la sola “ideazione” dello stesso (Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n.1142 del 17 marzo 2016).

⁵ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

La **Loi Sapin II** ha introdotto l'obbligo di adottare del *compliance program* – assimilabili ai Modelli Organizzativi di cui al D. Lgs. 231/2001 – per le aziende francesi e alle loro controllate anche se aventi sede fuori dalla Francia.

Il presente Modello rispetta le "*Recommandations destinées à aider les personnes morale de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme*" (Raccomandazioni per assistere le persone giuridiche di diritto pubblico e di diritto privato a prevenire e individuare atti di corruzione, di traffico di influenze, estorsione, interferenza illecita, appropriazione indebita di fondi pubblici e favoritismo) rese pubbliche dall'agenzia Francese Anticorruzione (Agence Française Anticorruption – AFA).

1.2 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l'autore del reato abbia agito nell'ambito delle attività svolte per l'ente; fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell'ente una responsabilità diretta di quest'ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l'ente, che prescinda da quello comunque applicabile alla persona fisica.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

- è stato commesso un **reato** a cui il Decreto collega la **responsabilità dell'ente**;
- il reato è stato commesso da un **sogetto** che ha un particolare **legame con l'ente**;
- esiste un **interesse** o un **vantaggio per l'ente** nella commissione del reato.

La **natura** di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere **misto**. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del **sistema penale** con quelli del **sistema amministrativo**. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato⁶ o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

⁶ "[...] Per la responsabilità amministrativa, cioè, è necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all'ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile. La responsabilità penale presupposta può essere ritenuta *incidenter tantum* (ad esempio perché non si è potuto individuare il soggetto responsabile o perché questi è non imputabile) e ciò nonostante può essere sanzionata in via amministrativa la società." Cassazione Penale, Sez. 5, 09 maggio 2013, n. 20060.

1.3 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

L'ente può essere chiamato a rispondere per un numero chiuso di reati, previsti dal D. Lgs. 231/2001 e dalla Loi Sapin II, ovvero soltanto per i reati indicati dal Legislatore (cd. "**reati presupposto**") e non è sanzionabile per qualsiasi altra tipologia di reato commesso durante lo svolgimento delle proprie attività.

Il limite alla applicabilità del Decreto e della Loi Sapin II ai soli reati presupposto è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Il D.Lgs. 231/2001 nella sua stesura originaria prevedeva, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico (**artt. 24 e 25 del Decreto**).

Successivamente, sono stati **inseriti ulteriori reati** nel novero di quelli previsti dal Decreto.

Alla data di approvazione del presente Modello, **i reati presupposto indicati dal Decreto** appartengono alle categorie di seguito indicate:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986, n. 898);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee

o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);

- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p., comma 1);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature o di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11 del D. L. 21 settembre, 2019, n. 105).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/1990);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/191);

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Circostanza aggravanti e attenuanti (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);

- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. 342/1976);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. 342/1976);
- Sanzioni (art. 3, L. 422/1989);
- Pentimento operoso (art. 5, D.Lgs. 625/1979);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües* del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter*, commi 1, 2, 3 e 4 c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqües* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto):

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998);
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. 58/1998).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive

ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqües* c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3-*bis* comma 1 e art. 6, L. 150/1992);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13, D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a) e lett. b), 3 primo e secondo periodo, 5, 6 primo periodo, D.Lgs. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 260-*bis*);
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da anvi (D.Lgs. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/1993).

Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.Lgs. 286/1998 – Testo Unico sull'immigrazione);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998)

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, Legge 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, Legge 401/1989).

Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-*quater*, D.Lgs. n. 74/2000).

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis*, DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter*, DPR n. 43/1973);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292, DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295, DPR n. 43/1973).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 – Legge n. 146/2006)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/1990);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.).

Inoltre, la **Loi Sapin II** prevede l'applicabilità per i seguenti reati:

- atti di corruzione;
- traffico di influenze;
- estorsione;
- interferenza illecita;
- appropriazione indebita di fondi pubblici;
- favoritismo.

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente che, pur avendo sede principale nel territorio italiano, sono stati commessi all'estero.

L'elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere **ulteriormente ampliato in futuro**.

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, **non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto o dalla Loi Sapin II sono rilevanti per Italfinand S.r.l.**, bensì soltanto quelli indicati nel successivo "paragrafo 2.6".

1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Se è commesso uno dei reati presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'ente. Tali criteri possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

La **prima condizione oggettiva** è che il reato sia stato **commesso** da parte di un **soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato**. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra l'individuo autore del reato e l'ente. La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- *Soggetti in "posizione apicale"*, ovvero persone che **rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione** dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un **potere autonomo di prendere decisioni** in nome e per conto dell'ente;
- *Soggetti "subordinati"*, tutti coloro che sono **sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali**; tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale dell'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria **non è l'esistenza di contratto di lavoro subordinato**, bensì l'attività in concreto svolta; è evidente l'esigenza della legge di evitare che l'ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni le attività, nell'ambito delle quali, può essere commesso un reato. Tra i **soggetti esterni** interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono pertanto rilievo ai fini del presente Modello **anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della Società**, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della stessa.

La **seconda condizione oggettiva** è che il reato deve essere commesso **nell'interesse o a vantaggio** dell'ente. Il reato deve, quindi, riguardare l'attività dell'ente o quest'ultimo deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due:

- l'"**interesse**" sussiste quando l'autore del reato ha agito con **l'intento di favorire** l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito;
- il "**vantaggio**" sussiste quando l'ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un **risultato positivo, economico o di altra natura**.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto di reato trovi ragione nell'interesse dell'ente. Anche il miglioramento della posizione sul mercato, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi dell'ente, pur senza procurarne un immediato beneficio economico.

È importante, inoltre, notare che qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di altra Società appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla Società capogruppo. Il Tribunale di Milano (ord. del 20 dicembre 2004) ha sancito che l'elemento caratterizzante l'interesse di gruppo sta nel fatto che questo non si configura come proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma come comune a tutti i soggetti che ne fanno parte. Per questo motivo si afferma che l'illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato appartenga anche funzionalmente alla stessa.

La responsabilità in caso di gruppo di società si potrebbe applicare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nei seguenti casi di legame funzionale tra autore del reato e controllante:

- autore del reato è apicale o subordinato in entrambe le Società. Se un soggetto riveste cariche sia nella controllante che nella controllata si dovrebbe valutare in quale veste egli abbia agito. Ma la possibilità di effettuare questa distinzione diventa inefficace nel caso in cui la stessa persona sia amministratore della controllante e amministratore esecutivo della controllata. In questi casi il LEGAME FUNZIONALE tra autore e ente può dirsi esistente per entrambe le Società.
- apicale Capogruppo o holding è amministratore di fatto della controllata. L'art. 5 del Decreto lascia poco spazio a dubbi circa l'esistenza del LEGAME FUNZIONALE in questa ipotesi.
- apicale Capogruppo o holding concorre nel reato commesso da soggetto della controllata. Anche in questo caso il LEGAME FUNZIONALE tra reato e ente può dirsi provato. Quando vi è concorso? Le controllanti, attraverso i propri amministratori, hanno attivamente partecipato alla fase delle scelte decisionali concernenti la gestione dell'operazione che ha portato alla consumazione del reato.

1.5 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono a quelle già evidenziate:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del Codice Penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società.

1.6 Le sanzioni applicabili all'ente

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 a carico degli Enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- **sanzione pecuniaria** da un minimo di € 25.822,84 fino a un massimo di € 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare). E' sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche quale misura cautelare⁷) in genere di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive si applicano solo relativamente ai reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da sottoposti quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con riferimento a determinati reati di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 (artt. 317, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 321 e 322 c.p.) la durata delle sanzioni interdittive sarà compresa:

- tra 4 e 7 anni in caso di reati commessi da soggetti apicali (ossia da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità

⁷ Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 231/2001, il giudice, nel disporre le misure cautelari a carico degli enti, non ne può determinare la durata in misura superiore a un anno. Anche in caso di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare non potrà superare un anno e quattro mesi.

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso);

- tra 2 e 4 anni per reati commessi da soggetti subordinati (ossia da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che rivestono nell'ente le posizioni apicali sopraindicate).

In ogni caso la durata della sanzione interdittiva sarà compresa tra tre mesi e due anni, qualora, prima della sentenza di primo grado, **l'ente si sia adoperato** per evitare ulteriori conseguenze del reato ed abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

- **confisca del prezzo o del profitto** del reato (e sequestro preventivo in sede cautelare): con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente);
- **pubblicazione della sentenza**: può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il Decreto prevede, inoltre, che nei casi più gravi il Giudice possa disporre l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il Giudice può altresì applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

I provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al Decreto sono iscritti nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 9, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

La **Loi Sapin II** crea una nuova agenzia anticorruzione nazionale denominata **Agence Française Anticorruption (AFA)**. Essa ha il diritto di ottenere informazioni, condurre interviste ed effettuare ispezioni in loco.

Non ha poteri investigativi e non può imporre sanzioni penali, bensì amministrative. Il suo mandato è triplice:

- fornire una guida aggiornata e supporto alle aziende in relazione agli obblighi di prevenzione;
- sanzionare violazioni degli obblighi di prevenzione, utilizzando anche avvisi formali, ingiunzioni o multe fino a 1 milione di Euro contro le aziende e 200.000 Euro contro gli individui;
- monitorare i "piani di rimedio" (con costi a carico della società).

1.7 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il D. Lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, **l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente si sia dotato di un effettivo ed efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi**. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la "colpa" dell'ente e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Segnatamente, nell'ipotesi di reati presupposto commessi da soggetti in posizione apicale, la **responsabilità è esclusa se l'ente prova che:**

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, di curarne l'aggiornamento, a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nell'ipotesi di reati presupposto commessi da sottoposti, l'ente è responsabile se l'illecito è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La responsabilità dell'ente si presume se il reato presupposto è stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova è a carico del Pubblico Ministero nel caso di reati commessi da sottoposti.

L'adozione di un Modello, specificamente calibrato sui rischi cui è esposto l'ente, volto ad impedire attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta, proprio in considerazione della sua funzione preventiva, il primo presidio del sistema rivolto al controllo dei rischi.

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente, che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'**efficacia** del Modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2001, statuisce che il **Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:**

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati presupposto;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, comma 3, del Decreto).

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua **efficace attuazione** che, a norma dell'art. 7, comma 4, D. Lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non costituisce tuttavia un obbligo per gli enti, bensì una mera facoltà, che permette però di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.

1.8 L'esenzione dalla responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con l'introduzione dei reati colposi nell'ambito di applicazione del Decreto, avvenuta con la L. 123/2007 (che introducendo nel Decreto l'art. 25-septies ha previsto la responsabilità amministrativa per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), il criterio di esenzione da responsabilità indicato al punto c) del precedente paragrafo – e cioè la dimostrazione che il fatto è stato commesso attraverso la fraudolenta elusione dei presidi posti dall'Ente nell'ambito della propria organizzazione – proprio per la mancanza della volontarietà dell'evento lesivo (morte o lesioni gravi o gravissime) non può trovare applicazione. In tal caso **l'ente dovrà dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente è stata posta in essere nonostante fosse stato attuato un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole**, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verificazione dell'evento.

L'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità in materia di salute e sicurezza, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, è rappresentato dalla mancata adozione all'interno dell'ente di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche. Gli obblighi di sicurezza in capo agli enti, inoltre, devono essere considerati non solo nella loro componente statica (adozione delle misure di prevenzione e sicurezza), ma anche nella loro componente dinamica, che implica l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo. L'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008, che richiama espressamente il D. Lgs. 231/2001, prevede, in particolare, l'esclusione dalla responsabilità amministrativa per l'ente che abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello che assicuri un sistema aziendale finalizzato all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Per tutte le attività sopra elencate, il Modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta attuazione e inoltre, in ragione della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio, anche in un'ottica di costante aggiornamento per il

mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Infine la suddetta norma richiede che il Modello preveda un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello dovranno essere adottati ogni qual volta siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

1.9 Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di **trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda**.

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle **sanzioni pecuniarie** inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per **le sanzioni interdittive** si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di **trasformazione** dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **scissione** parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di **cessione** o di **conferimento dell'azienda** nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

2. IL MODELLO DI ITALFINAND S.R.L.

2.1 Italfinand S.r.l.: la Società

Italfinand S.r.l. è la società controllante del Gruppo Italfinand, il quale opera nel settore alimentare e più precisamente nella produzione e commercializzazione di confetture e di prodotti dolciari e lattiero.

L'area di consolidamento comprende Italfinand e le società in cui la stessa possiede il controllo, in particolare le società comprese nell'area di consolidamento sono:

- *Italfinand S.r.l. società capogruppo;*
- *Fattoria Scaldasole S.r.l. nella quale Italfinand detiene una partecipazione pari al 100%;*
- *Solo Italia S.r.l. nella quale Italfinand detiene una partecipazione pari al 100%;*
- *Dolcissimo S.r.l. nella quale Italfinand detiene una partecipazione indiretta pari al 100%.*

La Società è detenuta al 100% dalla società francese Andros et Cie.

2.2 La costruzione del Modello

In osservanza delle disposizioni del Decreto e per garantire le migliori condizioni di correttezza, trasparenza e legalità nella conduzione delle proprie attività aziendali, la Società ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con delibera dell'Assemblea dei Soci del 16/5/2023.

L'Amministratore Unico ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del Modello idoneo a prevenire reati in genere e, in particolare, quelli richiamati al successivo paragrafo 2.6 "I Reati rilevanti".

Il presente Modello è ispirato, tra gli altri, al Codice Etico ai fini del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 elaborato da Confcommercio nel 2004 e alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, elaborate da Confindustria nel documento del 7 marzo 2002, successivamente aggiornate nel 2004, nel 2008, nel 2014 e nel 2021 (le "Linee Guida").

Il Modello, inoltre, è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione. La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di Corporate Governance esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti di servizio che regolano i rapporti infragruppo, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, Italfinand ha proceduto inoltre:

- all'individuazione delle **Attività Sensibili**: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società tramite la raccolta e l'analisi della documentazione e delle informazioni necessarie per la comprensione delle stesse attività, l'analisi dell'organigramma aziendale e del sistema di ripartizione

delle responsabilità, nonché tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, sono state individuate le Attività Sensibili nelle quali è stato rinvenuto il rischio di potenziale commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001;

- all'identificazione delle **procedure di controllo** già esistenti: attraverso interviste con i responsabili delle funzioni aziendali e la raccolta e l'analisi di specifica documentazione e informazioni della Società, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle Attività Sensibili precedentemente individuate;
- all'identificazione di **principi e regole di prevenzione**: alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure operative redatte dalle singole funzioni aziendali.

I risultati dell'analisi sopra descritta, ivi comprese le osservazioni che hanno consentito alla Società di individuare protocolli specifici per specifiche aree a rischio, costituiscono presupposto e parte integrante del presente Modello. Inoltre, per quanto concerne la possibile commissione di reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza al Testo Unico vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

2.3 Finalità del Modello

Con l'adozione del presente Modello, Italfinand si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire a tutto il personale, ai collaboratori esterni, ai consulenti e ai terzi in genere, che ogni condotta illecita, e comunque contraria a disposizioni di legge, regolamenti e norme di vigilanza, è assolutamente condannata dalla Società, anche se Italfinand non fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle Attività Sensibili di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Italfinand e, in particolare nelle Attività Sensibili "a rischio" di realizzazione dei reati, la consapevolezza di conformarsi alle disposizioni ivi contenute e più in generale alla regolamentazione aziendale;
- informare i destinatari che la violazione delle disposizioni del Modello costituisce un comportamento sanzionabile sul piano disciplinare e che in caso di commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto, alle sanzioni penali loro applicabili a titolo personale, si potrebbe determinare la responsabilità amministrativa in capo alla Società, con la conseguente applicazione alla medesima delle relative sanzioni.

2.4 Codice Etico

Il presente Modello richiama anzitutto i contenuti del Codice Etico del Gruppo Italfinand (c.d. “Codice Etico” o “Codice Etico di Gruppo”), adottato per promuovere la correttezza operativa ed il rispetto dell’integrità e dei valori etici.

La Società ha approvato il Codice Etico con delibera dell’Assemblea dei Soci del 16/05/2023.

Il Codice Etico, per sua natura, funzione e contenuti, è strumento differente dal presente Modello 231: contiene i principi di comportamento ed i valori etico-sociali che devono ispirare la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi ed è coerente con quanto riportato nel presente Modello.

Il presente Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell’etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico costituisce il fondamento essenziale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché parte integrante dello stesso, e le disposizioni contenute nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si integrano con quanto in esso previsto.

2.5 Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera dell’Amministratore Unico, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell’organizzazione o nell’attività della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, l’Amministratore Unico della Società, sentito l’Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente.

L’Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta all’Amministratore Unico, eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello, affinché adotti le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l’attuazione del Modello avvengono ad opera delle funzioni interessate. L’Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell’aggiornamento e dell’implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.

2.6 I reati rilevanti

Alla luce dell’analisi svolta da Italfinand ai fini della predisposizione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si considerano rilevanti unicamente le seguenti fattispecie di reato:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) e Reati transnazionali (art. 10, Legge n. 146/2006);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies) e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).

Il Modello individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società che possono comportare il rischio di commissione dei suddetti reati (c.d. Attività Sensibili) e prevede, per ciascuna Attività Sensibile dei protocolli di prevenzione.

Italfinand si impegna a valutare costantemente la rilevanza, ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.

Inoltre, le categorie di reato contemplate dalla Loi Sapin II che sono state ritenute applicabili alle attività sensibili svolte dalla Società sono:

- Atti di corruzione;
- Traffico di influenze.

2.7 Destinatari del Modello

In ottemperanza a quanto espressamente previsto dal D. Lgs. 231/2001, il Modello si applica:

- a) ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti "soggetti apicali");
- b) ai soggetti (cosiddetti "soggetti subordinati") sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei "soggetti apicali" sopra indicati;
- c) ai soggetti che collaborano con l'ente in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
- d) a coloro i quali, pur non appartenendo all'ente, operano su mandato o per conto dello stesso (quali, ad esempio, agenti o consulenti);
- e) a coloro che agiscono su mandato o anche nell'interesse dell'ente in quanto legati ad esso da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello nonché i sui principi, generali e specifici, di prevenzione.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Funzione

L'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per l'ottenimento dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo rispetto alla adeguatezza (anche nel tempo) del Modello ed alla sua osservanza.

Italfinand, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, e tenuto conto del proprio assetto organizzativo, ha individuato, quale soggetto maggiormente idoneo allo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza, un **organo monocratico**, appositamente costituito, composto da un membro esterno.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale od al quadro normativo di riferimento.

3.2 Requisiti e nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'Amministratore Unico della Società nomina l'Organismo di Vigilanza motivando il provvedimento riguardante la scelta dei componenti che devono essere selezionati esclusivamente in base a requisiti di:

- **autonomia e indipendenza:** l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza costituiscono elementi chiave per il successo e la credibilità della attività di controllo. I concetti di autonomia e indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare.

Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di controllo dell'operatività aziendale e delle procedure applicate, la posizione dello stesso nell'ambito dell'Ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente della Società ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nell'organigramma dell'Ente in una posizione gerarchica la più elevata possibile e riporta, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto all'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza risorse aziendali specificatamente dedicate, di numero e valore proporzionato ai compiti affidatigli, e di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse

finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, l'OdV non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che il membro dell'OdV non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con Italfinand. Pertanto, il componente dell'Organismo di Vigilanza non deve:

- a) ricoprire all'interno della Società o degli enti da questa controllate o che la controllano, incarichi di tipo operativo;
 - b) essere coniuge o affine entro il quarto grado dell'amministratore della Società o degli amministratori delle Società da questa controllate o che la controllano o degli azionisti di riferimento;
 - c) trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi.
- **Professionalità:** l'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che l'incarico sia affidato ad un soggetto con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie a svolgere attività ispettiva e consulenziale.

Al fine di implementare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza e di garantire la professionalità dell'OdV (oltre che la sua autonomia), viene attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico budget di spesa, finalizzato alla possibilità di acquisire, all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può, così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro.

- **Continuità d'azione:** l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della necessaria autonomia che deve caratterizzare lo stesso OdV. La continuità di azione comporta che l'attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

Dopo l'accettazione formale del soggetto nominato la decisione è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

3.3 Requisiti di eleggibilità

Al componente dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (*legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (*disposizioni contro la mafia*);
- essere indagato o essere stato condannato, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p. (cd. patteggiamento), anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - per un qualunque delitto non colposo.
- essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV e, in caso di elezione, la decadenza automatica da detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte dell'Amministratore Unico, che provvederà alla sostituzione.

3.4 Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

Fermo quanto previsto al punto precedente, la revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera dell'Amministratore Unico e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.

In presenza di giusta causa, l'Amministratore Unico revoca la nomina del membro dell'OdV e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Il componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata dell'Amministratore Unico.

In caso di decadenza o recesso del componente dell'OdV, l'Amministratore Unico provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

3.5 Attività e poteri

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, ed ha un esclusivo vincolo di riporto gerarchico all'Amministratore Unico.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Amministratore Unico può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società. Inoltre, l'OdV si coordina con le Funzioni aziendali responsabili di Attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello e può avvalersi, per l'esercizio della propria attività, dell'ausilio e del supporto di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili all'Amministratore Unico, al Sindaco e al soggetto incaricato della revisione;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 2.7;
- avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;
- proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al successivo paragrafo 6;
- verificare periodicamente il Modello e, ove necessario, proporre all'Amministratore Unico eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con le funzioni aziendali competenti, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D. Lgs. 231/2001;
- redigere periodicamente, con cadenza minima annuale, una relazione scritta all'Amministratore Unico, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo 3.6;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente l'Amministratore Unico;
- individuare e aggiornare periodicamente, sentito il parere dei Responsabili titolari di rapporti con

controparti, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché determinare le modalità di comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Amministratore Unico.

3.6 Flussi informativi

Il Decreto prevede, all'art. 6, specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organo cui sia stata affidata la vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle eventuali cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Sono di seguito riportate le diverse tipologie di flussi informativi in grado di garantire la trasmissione delle informazioni; per un maggiore dettaglio si rimanda al paragrafo "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza", presente in ogni Parte Speciale del presente Modello.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'OdV:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificati dall'OdV e/o da questi richiesti alla Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'OdV medesimo ("flussi informativi");
- quando necessario, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché al rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV ("segnalazioni").

Debbono, comunque, essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello;
- segnalazioni inoltrate alla Società dall'Amministratore Unico in caso di avvio di procedimento giudiziario a suo carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dall'Amministratore Unico nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi debbono essere trasmessi all'OdV ad opera dell'Amministratore Unico;
- le segnalazioni, eventualmente anche in forma anonima, aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di

violazione del Modello devono essere inviate per iscritto all'OdV mediante:

- **il servizio postale**, con busta chiusa e contrassegnata come "*Strettamente confidenziale all'Organismo di Vigilanza di Italfinand S.r.l.*", indirizzata ad Italfinand S.r.l., Via Fratelli Cervi, 41 – 20002 Ossona (Milano);

oppure

- **il servizio di posta elettronica** all'indirizzo odv.italfinand@gmail.it;
- l'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciuti, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto o i soggetti che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione non può riguardare, invece, rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

In ogni caso non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

Le segnalazioni sopra indicate sono obbligatoriamente valutate dall'Organismo di Vigilanza che attiverà un processo di accertamento di verità e fondatezza della segnalazione ricevuta. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettua in mala fede segnalazioni non veritiere.

La Società si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, purché la segnalazione sia veritiera e utile per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dalle procedure del Modello.

L'Organismo di Vigilanza si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

La Società dovrà trasmettere all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a "notizia di violazione" del Modello e alle sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è custodito per un periodo di 10 anni in un apposito data base (informatico o cartaceo) predisposto a cura dell'OdV ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

L'accesso al data base è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV e, eventualmente, alle persone specificamente individuate dall'OdV.

Flussi informativi verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire unicamente all'Amministratore Unico, anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del Modello emerse nel corso dello svolgimento della propria attività di vigilanza.

I contenuti di ogni riunione dell'OdV sono relazionati tramite l'invio di un'informativa all'Amministratore Unico.

In ogni caso, è obbligatorio per l'OdV presentare, con cadenza almeno annuale, una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:

- la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'OdV durante l'anno;
- eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate alla Società, intendendo unicamente quelle inerenti attività a rischio;
- una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- la sintesi dei fatti rilevanti e delle sanzioni disciplinari applicate;
- un rendiconto delle spese sostenute nell'ambito del budget assegnato.

Fermo restando i termini di cui sopra, l'Amministratore Unico ha comunque facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione del predetto organo quando lo ritiene opportuno.

4. INFORMATIVA AI "TERZI DESTINATARI"

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello ai c.d. "Terzi Destinatari", (es.: altre società anche facenti parte del Gruppo, Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Partner commerciali, ecc.) attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali che prevedano:

- l'obbligo da parte della controparte che presta il servizio in favore di Italfinand di **rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi indicati nel Codice Etico**;
- la **risoluzione del contratto in caso di inadempimento** degli obblighi di cui sopra.

Qualora Italfinand effettui prestazioni in favore di enti appartenenti al Gruppo che possono interessare le Attività Sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un contratto scritto, che deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza.

Il contratto deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della Società di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla società beneficiaria in forza di obblighi di legge;
- l'impegno a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello e del Codice Etico, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della società beneficiaria delle prestazioni.

5. WHISTLEBLOWING – TUTELA DEL DIPENDENTE E/O DEL COLLABORATORE CHE SEGNA ILLECITI (ART. 6, COMMI 2-BIS, 2-TER E 2-QUATER DEL DECRETO)

Le segnalazioni di cui al paragrafo 3.6 e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e della Loi Sapin II, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del Modello, di cui i destinatari del presente Modello siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *whistleblowing*, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art.6, comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001, le segnalazioni possono avvenire secondo i canali individuati nel "paragrafo 3.6".

È fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tale riguardo si chiarisce che è prevista l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello:

- in caso del mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

6. SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D. Lgs. 231/2001 e dalla Loi Sapin II, è opportuno che il Modello individui in via esemplificativa le sanzioni e i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dagli Enti, alla lettera e) espressamente prevede che l'Ente ha l'onere di "*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello*".

Con le modifiche apportate all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dalla Legge 30 novembre del 2017, n. 179 (c.d. Legge sul *Whistleblowing*), l'Ente ha inoltre l'onere di prevedere nel sistema sanzionatorio di cui alla lettera e) del comma 2 anche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Resta comunque fermo che, anche qualora un certo comportamento non sia previsto fra i comportamenti di seguito individuati, qualora risulti in violazione del Modello potrà comunque essere oggetto di sanzione.

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

Ogni violazione del Modello o degli Strumenti di attuazione del Modello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

I Destinatari del Modello debbono comunicare fatti che possano integrare reati, illeciti o irregolarità e/o comportamenti di qualsivoglia natura, anche omissivi, posti in essere in violazione del Codice Etico e del Modello, nonché in violazione della Loi Sapin II.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i doveri accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto nei confronti del quale si sta procedendo. Effettuate le opportune analisi e le relative valutazioni, l'OdV informerà degli esiti il titolare del potere disciplinare, che darà il via all'*iter* procedurale al fine di procedere:

- alle contestazioni dell'infrazione e contestuale richiesta di giustificazioni, ovvero richiesta di audizione del soggetto, assegnando un congruo lasso temporale;
- valutazione delle giustificazioni fornite;
- applicazione della sanzione o archiviazione della procedura disciplinare.

Si precisa che, prima dell'applicazione di una qualunque sanzione disciplinare deve essere garantito il diritto di difesa del soggetto attraverso un contraddittorio secondo le procedure disciplinari di cui all'art. 7 della L.300/70⁸ (c.d. Statuto dei Lavoratori), dell'art. 2106 del codice civile, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria e di ogni altra normativa regolamentare applicabile.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello e del Codice Etico e degli Strumenti di attuazione del Modello;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alle attività di vigilanza dell'OdV;

⁸ Art.7 L.300/70: "Sanzioni disciplinari-Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre, la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
- la violazione delle misure di tutela del segnalante;
- l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

6.2 Misure disciplinari

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale deve attenersi in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni violazione, pertanto comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni previste dalla normativa applicata.

L'eventuale applicazione di sanzioni, restando inteso che le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate dagli Organi aziendali competenti ed in conformità alla normativa giuslavoristica, potranno avere differenti forme, non solo tipizzate dai CNL e norme specifiche, ma anche in ragione del soggetto che ha commesso l'infrazione: dipendente, dirigente ovvero componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, collaboratori e consulenti esterni.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione, prevedendo sanzioni maggiormente incisive al crescere dell'importanza e della gravità. Saranno inoltre considerati:

- l'intenzionalità del comportamento e grado di imprudenza, imperizia, negligenza del soggetto, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva nella condotta;
- l'attività svolta e la posizione funzionale del soggetto che ha commesso l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Una volta definita la sanzione, nel caso del personale dipendente e dirigente, il Datore di lavoro o comunque chi detiene, per delega, il potere disciplinare procederà a formalizzare la contestazione. Gli interventi sanzionatori, invece, nei confronti dei soggetti esterni saranno affidati alla Funzione/Direzione che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il Fornitore.

Misure nei confronti dell'Amministratore Unico

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte dell'Amministratore Unico, l'OdV dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Socio Unico e il Sindaco Unico, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute nel Modello, i comportamenti illeciti posti in essere dall'Amministratore Unico, il quale:

- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti all'inadempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con conseguente potenziale pericolo per la Società alla irrogazione di sanzioni di cui al Decreto;
- non provveda a segnalare all'OdV criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio

reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;

- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così la Società all'applicazione di sanzioni previste dal Decreto.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le misure applicabili potranno essere:

- Diffida;
- Decurtazione degli emolumenti;
- Convocazione del Socio Unico con la proposta di eventuale revoca della carica.

Misure nei confronti dei componenti degli organi sociali

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri di organi sociali (es. Sindaco Unico), l'OdV dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Socio Unico e l'Amministratore Unico, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le misure applicabili potranno essere:

- Diffida;
- Decurtazione degli emolumenti;
- Convocazione del Socio Unico con la proposta di eventuale revoca della carica.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'OdV nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso, l'Amministratore Unico assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società

Per i soggetti esterni o le controparti contrattuali destinatarie del Modello, secondo quanto previsto dal paragrafo 2.7, l'Organismo di Vigilanza, sentito il Responsabile Risorse Umane della società Dolcissimo S.r.l., stabilisce altresì per ciascuna tipologia di rapporto le misure sanzionatorie applicabili nei casi di violazione delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, nonché individua le modalità di applicazione delle stesse. Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di questi soggetti, l'Organismo di Vigilanza informa mediante relazione scritta l'Amministratore Unico, il quale, sentito il Responsabile Risorse Umane della società Dolcissimo S.r.l., valuterà le modalità per procedere

all'accertamento della violazione. Nei confronti dei destinatari del Modello appartenenti a questa categoria si applicano le misure sanzionatorie predeterminate ai sensi del punto precedente e/o previste nei relativi contratti. A tal fine, la Società inserisce nelle lettere di incarico e/o negli accordi contrattuali apposite clausole "231" volte a prevedere, in caso di violazione, l'applicazione delle relative misure sanzionatorie quali: (i) il pagamento della penale contrattualmente stabilita, ove applicabile, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno; (ii) la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed il pagamento della penale contrattualmente stabilita, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

7. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto, della Loi Sapin II, del Codice Etico e degli obblighi da questi derivanti tra quanti operano per la Società.

A tal fine, l'attività di comunicazione e formazione, sviluppata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge e dei livelli e funzioni dagli stessi rivestite, è improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello, sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

Per tutti i dipendenti, la Società si adopera per la divulgazione del Modello e dei principi ai quali esso si ispira.

Italfinand S.r.l.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001**

Parte Speciale

Adottato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 16/05/2023

INDICE

PARTE SPECIALE	4
<i>Introduzione</i>	<i>4</i>
<i>Principi generali di comportamento</i>	<i>5</i>
<i>Protocolli generali di prevenzione.....</i>	<i>5</i>
A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25) E LOI SAPIN II	8
A.1 <i>Premessa</i>	<i>8</i>
A.2 <i>Reati applicabili.....</i>	<i>9</i>
A.3 <i>Identificazione delle Attività Sensibili.....</i>	<i>13</i>
A.4 <i>Protocolli generali di prevenzione</i>	<i>13</i>
A.5 <i>Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>14</i>
A.6 <i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	<i>17</i>
B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24- BIS).....	17
B.1 <i>Reati applicabili.....</i>	<i>17</i>
B.2 <i>Identificazione delle Attività Sensibili.....</i>	<i>19</i>
B.3 <i>Protocolli generali di prevenzione</i>	<i>19</i>
B.4 <i>Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>20</i>
B.5 <i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	<i>20</i>
C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24- TER DEL DECRETO) E REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10, L. 146/2006)	20
C.1 <i>Premessa</i>	<i>20</i>
C.2 <i>Reati applicabili.....</i>	<i>21</i>
C.3 <i>Identificazioni delle Attività Sensibili.....</i>	<i>22</i>
C.4 <i>Protocolli generali di prevenzione</i>	<i>22</i>
C.5 <i>Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>23</i>
C.6 <i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	<i>24</i>
D) REATI SOCIETARI (ART. 25- TER) E LOI SAPIN II	24
D.1 <i>Reati applicabili.....</i>	<i>24</i>
D.2 <i>Identificazione delle Attività Sensibili.....</i>	<i>27</i>
D.3 <i>Protocolli generali di prevenzione</i>	<i>28</i>
D.4 <i>Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>28</i>
D.5 <i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	<i>32</i>
E) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25- OCTIES).....	32
E.1 <i>Reati applicabili.....</i>	<i>32</i>
E.2 <i>Identificazione delle Attività Sensibili.....</i>	<i>32</i>
E.3 <i>Protocolli generali di prevenzione</i>	<i>33</i>
E.4 <i>Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>33</i>
E.5 <i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	<i>36</i>
F) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25- NOVIES)	36
F.1 <i>Reati applicabili.....</i>	<i>36</i>
F.2 <i>Identificazione delle Attività Sensibili.....</i>	<i>39</i>
F.3 <i>Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>39</i>
F.4 <i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	<i>40</i>

G) DELITTI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25- DECIES DEL DECRETO).....	40
<i>G.1 Reato applicabile.....</i>	<i>40</i>
<i>G.2 Attività Sensibile.....</i>	<i>40</i>
<i>G.3 Principi generali di comportamento.....</i>	<i>41</i>
<i>G.4 Flussi informativi verso l'OdV.....</i>	<i>41</i>
H) RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25- TERDECIES).....	41
<i>H.1 Reati applicabili.....</i>	<i>41</i>
<i>H.2 Attività Sensibile.....</i>	<i>42</i>
<i>H.3 Flussi informativi verso l'OdV.....</i>	<i>42</i>
I) REATI TRIBUTARI (ART. 25- QUINQUESDECIES).....	42
<i>I.1 Reati applicabili.....</i>	<i>42</i>
<i>I.2 Attività Sensibili.....</i>	<i>43</i>
<i>I.3 Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>44</i>
<i>I.4 Flussi informativi verso l'OdV.....</i>	<i>46</i>

PARTE SPECIALE

Introduzione

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo (cd. *Control & Risk Self Assessment*) di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera Italfinand S.r.l.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività (cd. Attività Sensibili) nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che possa essere commesso uno dei reati indicati nel Decreto e ritenuti potenzialmente applicabili alla Società.

Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura delle Attività Sensibili e alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società, sono stati poi individuati i principi generali di comportamento e i protocolli di prevenzione, sia generali sia specifici, che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati di cui al Decreto 231.

La presente Parte Speciale è suddivisa in varie Sezioni relative alle fattispecie di reato potenzialmente applicabili a Italfinand S.r.l. e segnatamente:

- a) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25) e LOI SAPIN II;
- b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
- c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*) e reati transnazionali (art. 10, Legge n. 146/2006);
- d) Reati societari (art. 25-*ter*) e LOI SAPIN II;
- e) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- f) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- g) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*);
- h) Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- i) Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*);

Si precisa che, con riferimento ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e ai reati di razzismo e xenofobia, non è prevista una specifica sezione, poiché gli stessi si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Codice Etico e dai presidi di cui al Modello della Società.

In ciascuna Sezione sono quindi indicati:

- 1) i **reati applicabili** alla Società e le possibili modalità attuative;
- 2) le **Attività Sensibili**, dirette e strumentali, individuate nell'ambito dei reati applicabili alla Società;
- 3) i **protocolli di prevenzione**;
- 4) i **flussi informativi** specifici verso l'Organismo di Vigilanza.

Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 2.7 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione, sia generali e sia specifici, i principi di comportamento individuati nel Codice Etico adottato dal Gruppo Italfinand che qui si intende integralmente richiamato.

Si rammenta in ogni caso che, oltre al rispetto di tali norme, principi e protocolli, i Destinatari sono tenuti al rispetto degli specifici presidi di controllo documentati nelle direttive e nelle procedure aziendali di riferimento.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la Società si impegna, inoltre, a dare attuazione ai protocolli di seguito indicati.

Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili, di cui alle successive Sezioni della Parte Speciale, i protocolli generali di prevenzione prevedono che:

- siano adottati comportamenti trasparenti e responsabili in tutte le interazioni con controparti pubbliche e/o private, garantendo elevati standard di integrità;
- siano legittimati a svolgere le Attività Sensibili solo i soggetti preventivamente identificati mediante deleghe, procure, organigrammi, *job description*, procedure o eventuali disposizioni organizzative;
- siano legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione soggetti previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi di lealtà, correttezza e chiarezza, nonché ai principi ed alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nel presente Modello e nel Codice Etico di Gruppo;
- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- siano formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e siano descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società siano sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno sia coerente con le responsabilità assegnate; l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

- l'accesso ai dati della Società sia conforme al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation* o GDPR);
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle prassi aziendali e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni sia motivata e avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere l'immagine e l'attività della Società siano autorizzate, giustificate e documentate;
- sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto;
- per tutte le operazioni a rischio che concernono le Attività Sensibili, siano implementate ed attuate procedure e/o linee guida e sia individuato un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile Interno:

- vigila sul regolare svolgimento delle operazioni afferenti Attività Sensibili (dirette e strumentali) di cui è referente;
- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- informa collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei Reati connessi alle operazioni aziendali svolte dalla Società;
- informa periodicamente e tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dei fatti rilevanti e/o di qualunque criticità o conflitto di interessi relativi alle operazioni a rischio della propria funzione;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- contribuisce all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informa l'Organismo di Vigilanza delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni;
- garantisce, per ciascuna operazione a rischio, la disponibilità, l'aggiornamento e la conservazione di tutta la documentazione relativa alla stessa, per le eventuali verifiche del caso da effettuarsi da parte dell'Organismo di Vigilanza;

- l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali, che disciplinano le Attività Sensibili e che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento;
- nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, siano ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- sia assicurato l'accesso agli strumenti informativi per la tempestiva segnalazione di anomalie o violazioni delle regole di prevenzione;
- i rapporti con le terze parti coinvolte e i rapporti *intercompany* siano formalizzati e prevedano apposite clausole (cd. "clausole 231") con cui la parte dichiara di:
 - conoscere e rispettare i principi di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico di Gruppo ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Italfinand S.r.l.;
 - di non essere soggetto ad alcuna delle sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto e che nessuna azione è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa;
 - di non porre in essere alcun atto, fatto od omissione da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del Decreto;
 - di provvedere a conservare con cura documenti e registrazioni necessari per dimostrare l'osservanza degli obblighi ed impegni di cui sopra;
 - collaborare pienamente a qualsiasi indagine condotta da Italfinand S.r.l. in merito a potenziali violazioni di qualunque legge applicabile, regolamento o disposizione amministrativa;
 - in caso di soggetti/enti stranieri o operanti all'estero, il rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti previsti dal Decreto;
- qualora suddette clausole non siano accettate dalla controparte, la Società ne dia notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di una e-mail riepilogativa delle ragioni addotte.

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25) E LOI SAPIN II

A.1 Premessa

In relazione alla possibile commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini del presente Modello, per "**Pubblica Amministrazione**" si intendono tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. Tale categoria di reati comporta necessariamente un contatto o un rapporto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che possono essere distinti in pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il "**pubblico ufficiale**" è colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Per "**funzione pubblica**" si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), membri delle *Authorities*, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

I poteri riconducibili alla "**pubblica funzione amministrativa**" sono il **potere deliberativo**, il **potere autoritativo** ed il **potere certificativo** della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, non connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il **potere deliberativo** della Pubblica Amministrazione è quello relativo alla "*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*". Tale definizione comprende qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come "pubblici ufficiali", non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatorie all'*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il **potere autoritativo** della Pubblica Amministrazione consiste nel potere della Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una situazione di soggezione. Questo ruolo di supremazia della Pubblica Amministrazione è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare concessioni ai privati. Possono essere qualificati come "pubblici ufficiali" tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il **potere certificativo** della Pubblica Amministrazione consiste nel potere di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un "pubblico agente".

In sostanza, il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano Pubblici Ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli

amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L' "incaricato di un pubblico servizio" è, invece, colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Per "pubblico servizio" si intendono, pertanto, quelle attività:

- disciplinate da norme di diritto pubblico;
- caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L'incaricato di pubblico servizio, quindi, svolge attività attinenti alla cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta anche a chi, senza un regolare e/o formale atto di nomina, ma comunque non abusivamente, svolge di fatto un pubblico servizio.

Infine, con la legge n. 300/2000, la qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è stata estesa anche ai membri degli organi della Comunità Europea ed ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano incaricati di pubblico servizio i medici, i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell'ASL, dell'INAL, dell'INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipali; i dipendenti di Uffici Postali, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

A.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerate applicabili alla Società le seguenti fattispecie di reato ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto:

- **Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico** (art. 316-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis*, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare o se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-*bis* c.p.)

Costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico** (art. 640-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

- **Circostanze aggravanti** (art. 319-*bis* c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-*ter* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra utilità.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)

Costituito dai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio.

- **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'art. 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il reato si configura anche se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322-*bis* c.p.)

Ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4 c.p., si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali».

Le disposizioni di cui agli artt. 319-*quater*, 2 comma, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone di cui al precedente elenco e a persone che

esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone sopra elencate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. È punita, altresì, la condotta di colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Sulla base delle analisi condotte sono, inoltre, considerati applicabili alla Società i seguenti reati di cui alla *LOI no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique* (c.d. LOI SAPIN II):

- **La corruption** (art. 433-1 et 433-2 du code pénal)

L'agissement par lequel une personne investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite/propose ou agréé/cède, un don, une offre ou une promesse, en vue d'accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un acte entrant, d'une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions.

Corruzione

Costituito dalla condotta di una persona che ricopre una determinata funzione, pubblica o privata, che sollecita/propone o concorda/assegna, un regalo, un'offerta o una promessa, al fine di compiere, ritardare o omettere di compiere un atto relativo, direttamente o indirettamente all'esercizio delle proprie funzioni.

- **Le trafic d'influence** (art. 432-11 du code pénal)

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui: soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat; soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Traffico di influenze

Costituito dalla condotta di una persona incaricata di autorità pubblica, incaricata di pubblico servizio

o investita di un mandato elettivo pubblico, che sollecita o concorda, senza diritto, in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, offerte, promesse, doni, regali o altri vantaggi per sé stessa o per gli altri: sia per compiere o astenersi dal compiere un atto proprio della sua funzione, missione o mandato o facilitato dalla sua funzione, missione o mandato; sia per abusare della sua influenza effettiva o supposta al fine di ottenere da un'autorità o da un'amministrazione pubblica favoritismi, posti di lavoro, contratti o qualsiasi altra decisione favorevole.

A.3 Identificazione delle Attività Sensibili

Sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione delle **verifiche ispettive da parte di Autorità di Vigilanza** (es. Guardia di Finanza, Polizia Locale, ecc.);
- 2) Rapporti con l'**Amministrazione finanziaria** per la gestione fiscale e tributaria, anche tramite soggetti terzi;
- 3) Gestione dei **contenziosi e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, ecc.), anche tramite professionisti esterni.

Inoltre, sono state individuate le seguenti **Attività Sensibili cd. "strumentali"**:

- 1) Gestione dei **rapporti e operazioni intercompany**;
- 2) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita, ivi incluse le consulenze** (es. studi legali, fiscali, società di revisione, ecc.);
- 3) Redazione del **bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione**, ivi inclusa la valutazione di **poste estimative**;
- 4) Gestione dei **contenziosi e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, ecc.), anche tramite professionisti esterni;
- 5) Gestione delle **risorse finanziarie** (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, ecc.).

In relazione ai reati di cui alla *LOI no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (c.d. LOI SAPIN II)*, come meglio elencati e descritti nel precedente paragrafo, sono state identificate le Attività Sensibili di cui al presente paragrafo A.3.

A.4 Protocolli generali di prevenzione

Ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001. È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interessi.

In particolare è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura provenienti, in forma diretta o indiretta, da qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche;
- favorire, nei processi di acquisto, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- esibire documenti e dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- influenzare illecitamente l'operato della Pubblica Amministrazione, sfruttando conoscenze prossime ai funzionari di quest'ultima, condizionandone le attività/procedure amministrative;
- sfruttare relazioni esistenti con un pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio al fine di ricevere (anche sottoforma di promessa) denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita o per remunerare il soggetto pubblico (in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio);
- accettare per sé o per altri la promessa ovvero la dazione di somme di danaro o altra utilità per promuovere o favorire indebitamente l'interesse di terzi.

A.5 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni di gestione delle **verifiche ispettive da parte di Autorità di Vigilanza** (es. Guardia di Finanza, Polizia Locale, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione siano effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
 - siano utilizzati canali di comunicazione con la Pubblica Amministrazione che permettano la successiva tracciabilità delle informazioni inviate e/o ricevute;
 - la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta da persone previamente identificate e competenti in materia; tale documentazione deve essere verificata in termini di correttezza, completezza e veridicità;
 - tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione siano firmati ed autorizzati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri;

- sia assicurata la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;
 - i rapporti con i funzionari pubblici, nell'ambito delle diverse verifiche ispettive, siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
 - sia predisposto e costantemente aggiornato un registro delle verifiche ispettive da compilare a seguito di ogni visita ispettiva (indipendentemente dal fatto che a seguito della visita ispettiva sia stato redatto o meno un verbale);
 - la firma del verbale eventualmente emesso a seguito di un'ispezione avvenga a cura di un soggetto preventivamente identificato e autorizzato dalla Società;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata nell'ambito delle verifiche ispettive e dei relativi verbali di ispezione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività. In particolare, deve essere garantita la trasmissione della copia del verbale conclusivo dell'ispezione in favore dell'Organismo di Vigilanza;
 - i soggetti autorizzati dalla Società informino l'OdV dell'inizio e della fine del procedimento di ispezione e di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento e si trasmetta copia dei verbali del procedimento ispettivo;
 - non vengano presentate dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
 - non vengano tenute condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili.
- 2) Per le operazioni di gestione dei rapporti con **l'Amministrazione finanziaria** per la gestione fiscale e tributaria, anche tramite soggetti terzi, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia garantito il principio della separazione delle funzioni: l'emissione delle fatture e dei documenti contabili deve essere effettuata da soggetti diversi da quelli che li controllano, da quelli che monitorano il credito dei clienti e da quelli che eseguono le registrazioni contabili relative alla fatturazione e all'incasso;
 - il personale della Società assuma un comportamento collaborativo con l'Amministrazione Finanziaria. In particolare, oltre a comportamenti volti alla trasparenza ed alla chiarezza, tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
 - sia deputato ad avere contatti con l'Amministrazione Finanziaria unicamente il personale espressamente autorizzato e dotato di idonee deleghe o procure;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 3) Per le operazioni di gestione dei **contenziosi e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, ecc.), anche tramite professionisti esterni, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri

necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;

- la Società conferisca la rappresentanza legale attraverso idonea procura;
 - la Società assuma un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie;
 - tutte le dichiarazioni rese ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria da parte dei destinatari del Modello rispettino i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
 - ove, nell'ambito dell'Attività Sensibile in oggetto, sia previsto il supporto di soggetti terzi (consulenti, legali, ecc.), i rapporti con le terze parti coinvolte siano formalizzati e prevedano le cd. "clausole 231", come meglio illustrate al paragrafo "Protocolli generali di prevenzione" della presente Parte Speciale;
 - siano costantemente monitorate le azioni legali penali e tributarie, attive o passive attraverso la compilazione di apposita informativa di riepilogo;
 - il Responsabile identificato informi l'OdV dell'inizio del procedimento, delle risultanze delle varie fasi dell'attività, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere;
 - sia garantita la tracciabilità dei soggetti coinvolti e delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
 - la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile coinvolto, in un apposito archivio ben protetto, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.
- 4) Per le operazioni di gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita, ivi incluse le consulenze** (es. studi legali, fiscali, società di revisione, ecc.), si rimanda a quanto previsto nella sezione D "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo D.4, punto 2).
- 5) Per le operazioni di gestione delle **risorse finanziarie** (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati può avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione;
 - le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
 - l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - gli incassi e i pagamenti della Società siano sempre tracciabili e provabili tramite evidenza documentale;
 - sia limitato al minimo indispensabile l'utilizzo del denaro in contanti, privilegiando il canale bancario

nell'effettuazione di operazioni di incasso, pagamento, rimborso spese ai dipendenti e spese di rappresentanza;

- la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.
- 6) Per le operazioni di redazione del **bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione**, ivi inclusa la valutazione di **poste estimative**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione D "Reati Societari" della presente Parte Speciale con particolare riferimento al paragrafo D.4, punto 6).
- 7) Per le operazioni di gestione dei **rapporti e operazioni intercompany**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- nella gestione dei rapporti *intercompany* siano rispettati i principi di trasparenza, professionalità, affidabilità ed economicità;
 - le prestazioni *intercompany* siano sempre formalizzate in un contratto scritto, che disciplini l'oggetto, le modalità, i termini e le condizioni di resa delle prestazioni;
 - la congruità dei prezzi di trasferimento di beni e di servizi sia sempre giustificabile e motivabile.

A.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24- BIS)

B.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società le seguenti fattispecie di reato ai sensi dell'art. 24-*bis* del Decreto:

- **Documenti informatici** (art. 491-*bis* c.p.)

Costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, previste nel capo III del c.p., commesse su documenti informatici aventi efficacia probatoria.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi si in un sistema informatico¹ o telematico² protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature codici e altri mezzi atti all'accesso**

¹ Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione.

² Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

a sistema informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-*quinquies*)**

Costituito dalla condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione, di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature o di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo il fatto non costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-*quinquies* c.p.)

Costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-*quater*, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica** (art. 640-*quinquies* c.p.)

Costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

B.2 Identificazione delle Attività Sensibili

È stata individuata presso la Società la seguente Attività Sensibile in relazione ai “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione dei sistemi **hardware, software**, ivi inclusa la gestione della **sicurezza informatica**;
- 2) Gestione della **documentazione in formato digitale**;
- 3) Gestione di **accessi, account e profili**.

B.3 Protocolli generali di prevenzione

Nell’ambito di tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli generali di prevenzione prevedono che:

- sia vietato al personale e ai collaboratori di Italfinand S.r.l. accedere abusivamente (intendendosi qui per modalità abusiva quella caratterizzata dall’assenza di autorizzazione all’accesso ad un sistema protetto) ad alcun sistema informatico o telematico della Società o di terze parti anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per Italfinand S.r.l. (es. reperendo informazioni e dati);
- sia vietato al personale e ai collaboratori di Italfinand S.r.l. ricevere, detenere o diffondere abusivamente (la detenzione abusiva o la diffusione si caratterizzano dall’assenza di legittimazione alla detenzione o alla diffusione dei codici) e in qualsiasi forma, codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici della Società o di terze parti, anche qualora tale comportamento possa direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (es.: utilizzando tali codici per accedere a sistemi altrui e compiere operazioni illecite);
- i Destinatari non rendano pubbliche le informazioni di cui dovessero venire in possesso nell’utilizzo delle risorse informatiche e nell’accesso a dati e sistemi aziendali;
- l’eventuale produzione di un documento informatico sia eseguita verificando che il contenuto del documento sia corretto e veritiero e rendendo all’operatore dichiarazioni o attestazioni vere;
- sia vietato al personale ed a tutti i collaboratori di Italfinand S.r.l. procurarsi, diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, attraverso strumenti aziendali, personali o di terze parti, diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico anche con finalità

che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;

- siano assolutamente vietate le pratiche di intercettazione (anche tramite *tablet e/o smartphone*), impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, e di semplice installazione di strumenti che possano conseguire tali scopi, anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- sia vietato al personale ed a tutti i collaboratori di Italfinand S.r.l. di eseguire azioni od operazioni che possano causare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terze parti, in particolare se utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

B.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni di gestione dei sistemi **hardware, software**, ivi inclusa la gestione della **sicurezza informatica**; di gestione della **documentazione in formato digitale**; di gestione di **accessi, account e profili**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

sia formalizzato un adeguato contratto *intercompany* tra Italfinand e la società Dolcissimo S.r.l. che disciplini l'oggetto, le modalità, i termini e le condizioni di resa delle prestazioni erogate dalla Società Dolcissimo S.r.l. a favore di Italfinand; inoltre suddetto contratto preveda apposite clausole (cd. "clausole 231").

B.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24- TER DEL DECRETO) E REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10, L. 146/2006)

C.1 Premessa

L'art. 10 della L. 146/2006 prevede l'estensione della disciplina del D. Lgs. n. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge sopra menzionata si considera reato transnazionale "*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".*

C.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerate applicabili alla Società le seguenti fattispecie di reato ai sensi dell'art. 24-ter del Decreto e dell'art. 10, L. 146/2006:

- DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001)

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

Costituito dalla condotta di coloro che promuovono o costituiscono o organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

- **Associazione di tipo mafioso anche straniera** (art. 416-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché di coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico-mafioso** (art. 416-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

- **delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.** per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/1991)

- REATI TRANSNAZIONALI (art. 10, L. 146/2006)

- **Associazione a delinquere** (art. 416 c.p.)

Per fluidità del documento, si rimanda alla condotta descritta con riferimento ai "Delitti di criminalità organizzata", in riferimento al reato di cui all'art. 416 c.p.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniera** (art. 416-bis c.p.)

Per fluidità del documento, si rimanda alla condotta descritta con riferimento ai "Delitti di criminalità organizzata", in riferimento al reato di cui all'art. 416-bis c.p.

- **Favoreggiamento personale** (art. 378 c.p.)

Costituito dalla condotta di chiunque, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 286/1998)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o compie altri atti diretti a procurarne l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro stato dal quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. È inoltre punita la condotta di chi favorisce la permanenza illegale di soggetti clandestini all'interno dello Stato italiano.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.);

Costituito dalla condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

C.3 Identificazioni delle Attività Sensibili

Sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai "Delitti di criminalità organizzata" ed ai "Reati transnazionali", come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione dei **rapporti e operazioni intercompany**;
- 2) Rapporti con **l'Amministrazione finanziaria** per la gestione fiscale e tributaria, anche tramite soggetti terzi;
- 3) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita, ivi incluse le consulenze** (es. studi legali, fiscali, società di revisione, ecc.);
- 4) Gestione delle **risorse finanziarie** (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, ecc.);
- 5) Gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es. acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, ecc.) e al **patrimonio** della Società.

C.4 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli generali di prevenzione prevedono che:

- sia vietato ostacolare lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative finalizzate a rilevare e contrastare comportamenti illeciti;
- i contratti, le convenzioni, ed ogni altro accordo concluso con terzi (es. consulenti, fornitori, ecc.) siano definiti per iscritto, e prevedano clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale

relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti previsti dal Decreto;

- sia vietata la promozione, costituzione, organizzazione ovvero la partecipazione ad associazioni con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, qualsiasi condotta direttamente o indirettamente vietata dalla legge penale;
- sia vietato svolgere qualsivoglia iniziativa economica che si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico.

C.5 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni di gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita, ivi incluse le consulenze** (es. studi legali, fiscali, società di revisione, ecc.); di gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es. acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, ecc.) e al **patrimonio** della Società, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia formalizzata una procedura per l'approvvigionamento di beni o servizi, che preveda che ogni rapporto sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
- sulla base del rischio della controparte, sia svolta un'adeguata qualifica etico-comportamentale per tutte le tipologie di fornitori, nonché controparti nell'ambito di attività di gestione di operazioni straordinarie e sia richiesta ed archiviata specifica documentazione (ad es. Visura Camerale, Certificato dei Carichi Pendenti, Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato Antimafia o autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, eventuale iscrizione presso le White List prefettizie, ecc.);
- sia monitorata la permanenza dei suddetti requisiti etico-comportamentali per tutta la durata del rapporto contrattuale;
- i contratti di approvvigionamento di valore significativo siano sempre preventivamente valutati e autorizzati dal Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio;
- nella scelta dei fornitori, consulenti, nonché controparti nell'ambito di attività di operazioni straordinarie, siano preventivamente valutate la professionalità, l'indipendenza, la competenza, la solidità patrimoniale e finanziaria, la diffusione e localizzazione geografica e la reputazione e affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico di Gruppo e dal Modello della Società;
- sia vietato l'affidamento di forniture a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- siano segnalate all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o particolari richieste avanzate alla Società da questo soggetto;
- siano previsti controlli periodici sulla qualità del lavoro svolto dai fornitori.

2) Per le operazioni di gestione delle **risorse finanziarie** (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità,

ecc.); di gestione dei **rapporti e operazioni intercompany**, si rimanda a quanto previsto nella sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punti 5) e 7).

- 3) Per le operazioni di gestione dei **rapporti con l'Amministrazione finanziaria** per la gestione fiscale e tributaria, anche tramite soggetti terzi, si rimanda a quanto previsto nella sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punto 2).

C.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001, nonché dell'art.10 della L.146/2006, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

D) REATI SOCIETARI (ART. 25- TER) E LOI SAPIN II

D.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società le seguenti fattispecie di reato ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto:

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Fatti di lieve entità** (art. 2621-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'ente e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, la punibilità è estesa anche al caso in cui i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

- **Indebita restituzione di conferimenti** (art. 2626 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.)

Costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Oppure costituito dalla condotta di chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Oppure costituito dalla condotta di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Oppure costituito dalla condotta di chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

- **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.)

Costituita dalla condotta di cui all'art. 2635 c.c. qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima ovvero, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.)

Costituito dalla condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa.

Sulla base delle analisi condotte è, inoltre, considerato applicabile alla Società il seguente reato di cui alla *LOI no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique* (c.d. LOI SAPIN II):

- **La corruption** (art. 433-1 et 433-2 du code pénal)

L'agissement par lequel une personne investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite/propose ou agréé/cède, un don, une offre ou une promesse, en vue d'accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un acte entrant, d'une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions.

Corruzione

Costituito dalla condotta di una persona che ricopre una determinata funzione, pubblica o privata, che sollecita /propone o concorda /assegna, un regalo, un'offerta o una promessa, al fine di compiere,

ritardare o omettere di compiere un atto relativo, direttamente o indirettamente all'esercizio delle proprie funzioni.

D.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai “Reati societari”:

- 1) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita, ivi incluse le consulenze** (es. studi legali, fiscali, società di revisione, ecc.);
- 2) Redazione del **bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione**, ivi inclusa la valutazione di **poste estimative**;
- 3) Gestione dei **contenziosi e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, ecc.), anche tramite professionisti esterni;
- 4) Gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es. acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, ecc.) e al **patrimonio** della Società;
- 5) Gestione dei **rapporti con banche**, ecc.;
- 6) Gestione di **esenzioni fiscali**, ecc., anche tramite soggetti terzi;
- 7) Attività di **ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzioni del capitale**, ecc.;
- 8) Gestione dei **rapporti con il Sindaco**;
- 9) Custodia delle **scritture contabili** e dei **libri sociali** ed **accesso alla documentazione**.

Inoltre, sono state individuate le seguenti **Attività Sensibili cd. “strumentali”**:

- 1) Gestione dei **rapporti e operazioni intercompany**;
- 2) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita, ivi incluse le consulenze** (es. studi legali, fiscali, società di revisione, ecc.);
- 3) Redazione del **bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione**, ivi inclusa la valutazione di **poste estimative**;
- 4) Gestione dei **contenziosi e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, ecc.), anche tramite professionisti esterni;
- 5) Gestione delle **risorse finanziarie** (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, ecc.).

In relazione ai reati di cui alla *LOI no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (c.d. LOI SAPIN II)*, come meglio elencati e descritti nel precedente paragrafo, sono state identificate le seguenti Attività Sensibili:

- 1) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita, ivi incluse le consulenze** (es. studi legali, fiscali, società di revisione, ecc.);

- 2) Gestione dei **contenziosi e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, ecc.), anche tramite professionisti esterni;
- 3) Gestione dei **rapporti con banche**, ecc.;
- 4) Gestione di **esenzioni fiscali**, ecc., anche tramite soggetti terzi;
- 5) Gestione dei **rapporti con il Sindaco**.

Inoltre, per quanto riguarda le Attività Sensibili c.d. “strumentali” si rimanda alle Attività Sensibili “strumentali” di cui al presente paragrafo D.2.

D.3 Protocolli generali di prevenzione

Nell’ambito di tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli generali di prevenzione prevedono che:

- sia tenuto un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- siano osservate rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- sia assicurato il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- siano effettuate con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni dalle stesse esercitate.

D.4 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le **operazioni relative al capitale sociale** (es. acquisizioni, cessioni di rami d’azienda, ecc.) e al **patrimonio** della Società; di gestione delle attività di **ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzioni del capitale**, ecc., i protocolli di prevenzione prevedono che:

- ogni operazione sia sottoposta e approvata dall’Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione delle società interessate dall’operazione straordinaria;
- la funzione proponente l’operazione, o competente in base alle procedure aziendali, predisponga idonea documentazione a supporto dell’operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l’interesse sottostante, le finalità strategiche dell’operazione. Tale documentazione dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:
 - descrizione quali-quantitativa del target (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, controlli fra diverse alternative di effettuazione dell’operazione, ecc.);
 - caratteristiche e soggetti coinvolti nell’operazione;

- struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura dell'operazione;
 - modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/advisor coinvolti;
 - impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
 - valutazione circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare da parte dell'Amministratore Unico;
- ove richiesto, il Sindaco esprima motivato parere sull'operazione;
 - ai fini della registrazione contabile dell'operazione, la Direzione Finanza e Controllo della società Solo Italia S.r.l. verifichi preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione;
 - nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse.
- 2) Per le operazioni di gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita, ivi incluse le consulenze** (es. studi legali, fiscali, società di revisione, ecc.); di gestione dei **rapporti con banche**, ecc., i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia garantita, laddove possibile, la partecipazione dell'Amministratore Unico della Società e di almeno un dipendente delle società del Gruppo interessate all'operazione, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con controparti private riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi scelta della controparte, definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché modifica e/o integrazione alle stesse (es. identificazioni di nuovi tipi di lavoro, variazioni significative dell'importo, ecc.), incontri con banche e istituti di credito maggiormente rilevanti per accensione di nuovi rapporti o in occasione di incontri volti alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali, ecc.;
 - siano formalizzati gli incontri relativi alle suddette operazioni (ad es. attraverso la redazione di memorandum/dossier contenenti un resoconto delle singole trattative);
 - siano formalizzate le politiche di prezzo e/o i canoni applicabili nell'ambito delle suddette operazioni, affinché le trattative si svolgano nel rispetto delle stesse;
 - sia effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, competenza, esperienza e qualifiche del soggetto terzo al fine di adempiere ai bisogni aziendali e verificare che non sia stato coinvolto in passato in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
 - nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
 - il rapporto con il soggetto terzo sia formalizzato attraverso un contratto scritto che contenga, al fine di garantire la trasparenza del rapporto, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni:
 - dichiarazioni e garanzie con cui il soggetto terzo si impegna a non pagare tangenti, a rispettare i principi etici e le leggi anticorruzione;

- l'obbligo di comunicare alla Società qualsiasi richiesta da parte di soggetti privati a scopo di corruzione durante l'esecuzione del rapporto contrattuale;
- il diritto della Società a controllare e valutare, con indagini, il comportamento del soggetto terzo nel rispetto delle leggi anticorruzione vigenti;
- il diritto della Società di rescindere anticipatamente il contratto nel caso il soggetto terzo ponga in essere un comportamento di corruzione o violi le leggi anticorruzione, oltre a ricevere il ristoro dei danni;
- i termini di fatturazione e il metodo di pagamento;
- il divieto di cedere il contratto, tutto o in parte, a terzi senza previo consenso scritto della Società.

3) Per le operazioni di gestione dei **rapporti con il Sindaco**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Sindaco;
- la funzione aziendale a cui sia richiesta un'informazione dal Sindaco verifichi la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Sindaco, siano documentate e conservate a cura della funzione;
- sia effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, competenza, esperienza e qualifiche del Sindaco al fine di adempiere ai bisogni aziendali e sia verificato il non coinvolgimento dello stesso, in passato, in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
- il Sindaco sia scelto/nominato evitando qualsiasi conflitto di interessi;
- sia portata a conoscenza del Sindaco la politica anticorruzione della Società.

4) Per le operazioni di gestione di **esenzioni fiscali**, ecc., anche tramite soggetti terzi, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- l'Amministratore Unico o il Direttore Finanza e Controllo della società Solo Italia S.r.l., verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere l'esenzione fiscale siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

5) Per le operazioni gestione dei **contenziosi e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, ecc.), anche tramite professionisti esterni, si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", paragrafo A.5 punto 3).

6) Per le operazioni di redazione del **bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione**, ivi inclusa la **valutazione di poste estimative**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;

- l'Amministratore Unico o il Direttore Finanza e Controllo della società Solo Italia S.r.l., fornisca le informazioni in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
 - qualora utile per la comprensione dell'informazione, l'Amministratore Unico o il Direttore Finanza e Controllo della società Solo Italia S.r.l. indichi i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne allegano una copia;
 - la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; i profili di accesso a tale sistema siano identificati e garantiscano la separatezza delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
 - chiunque ne sia a conoscenza segnali tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni anomale;
 - eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano autorizzate dal Direttore Finanza e Controllo della società Solo Italia S.r.l. e dall'Amministratore Unico;
 - chiunque riceva ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;
- 7) Per le operazioni di **custodia delle scritture contabili e dei libri sociali** ed **accesso alla documentazione**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le attività di impresa, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni siano archiviati e conservati a cura della funzione competente per l'operazione;
 - l'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate, al Sindaco e all'Organismo di Vigilanza;
 - chi fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività sia tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza;
 - la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione, la fornisca in tempi ragionevoli, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
 - la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società sia consentita esclusivamente alle persone autorizzate e avvenga solo attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza della trasmissione e il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni.

Nell'ambito delle restanti operazioni che concernono le **Attività Sensibili c.d. strumentali** individuate nel paragrafo D.2 di questa sezione, si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", paragrafo A.5.

In relazione ai reati di cui alla *LOI SAPIN II*, come meglio elencati e descritti nel paragrafo D.1, e relativamente alle Attività Sensibili di cui al paragrafo D.2, si applicano i protocolli di prevenzione già previsti nel presente paragrafo D.4.

D.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto ai protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

E) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25- OCTIES)

E.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società le seguenti fattispecie di reato ai sensi dell'art. 25-octies del Decreto:

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

- **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

- **Autoriciclaggio** (art. 648-ter.1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

E.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati di "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio":

- 1) Rapporti con l'**Amministrazione finanziaria per la gestione fiscale e tributaria**, anche tramite

soggetti terzi;

- 2) Gestione delle **risorse finanziarie** (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, ecc.);
- 3) Redazione del **bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione**, ivi inclusa la valutazione di **poste estimative**;
- 4) Gestione dei **rapporti e operazioni intercompany**;
- 5) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita**, ivi incluse le consulenze (es. studi legali, fiscali, società di revisione, ecc.);
- 6) Gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es. acquisizioni, cessione di rami d'azienda, ecc.) e al **patrimonio** della Società;
- 7) Gestione di **esenzioni fiscali**, ecc., anche tramite soggetti terzi.

Con riferimento al reato di autoriciclaggio è stata estesa la mappatura delle Attività Sensibili anche ai reati presupposto dell'art. 648-ter.1 c.p., ovvero a quei delitti non colposi e colposi da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità successivamente "autoriciclati" da parte dello stesso autore.

Si precisa inoltre che, con riferimento a quelle fattispecie delittuose non colpose e colpose già ricomprese nel catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 - e che potrebbero potenzialmente costituire reati fonte del delitto di autoriciclaggio – si rimanda ai protocolli di prevenzione previsti nelle Sezioni della Parte Speciale del presente Modello.

E.3 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli generali di prevenzione prevedono che:

- sia favorito ed assicurato il rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di anticiclaggio ed il suo costante monitoraggio;
- sia assicurata la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo alla gestione degli adempimenti fiscali nonché di tutta la documentazione, atti e fonti informative di supporto utilizzate;
- siano monitorati e tracciati i flussi monetari e finanziari in entrata ed in uscita da Italfinand S.r.l.

È, inoltre, **fatto divieto di** impedire o turbare, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero allontanare altri offerenti.

E.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni di gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita**, ivi incluse le consulenze (es. studi legali, fiscali, società di revisione, ecc.); di gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es. acquisizioni, cessione di rami d'azienda, ecc.) e al **patrimonio** della Società, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia verificata la sede/sede legale o residenza del fornitore, nonché di controparti nell'ambito di

operazioni straordinarie, al fine di individuare e valutare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (ad es. Paesi riconosciuti quali "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, Paesi con un alto livello di corruzione, ecc.);

- la Società determini i criteri di valutazione di fornitori, nonché di controparti nell'ambito di gestione di operazioni straordinarie, tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo: a) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale); b) oggettivo (es. attività usualmente svolta, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta alla/dalla Società, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione); c) nonché reputazionali, di professionalità, indipendenza, competenza e affidabilità del soggetto stesso;
- i criteri di valutazione sopra indicati sono desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di fornitore, nonché di controparti nell'ambito di gestione di operazioni straordinarie individuati nel singolo caso concreto, sono individuati sulla base di criteri standard facenti riferimento ai seguenti parametri:
 - profilo soggettivo del fornitore, nonché di controparti nell'ambito di gestione di operazioni straordinarie (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte dello stesso in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - comportamento del fornitore, nonché di controparti nell'ambito di gestione di operazioni straordinarie (es. questi rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; rifiuta di o solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Società del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);
 - profilo economico – patrimoniale dell'operazione (es. il fornitore, nonché la controparte nell'ambito di gestione di operazioni straordinarie, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie; i corrispettivi per le prestazioni appaiono sproporzionati o fuori mercato, oppure la controparte richiede che i corrispettivi vengano pagati in Paesi diversi rispetto a quelli in cui la prestazione ha origine o è resa);
 - dislocazione territoriale del fornitore, nonché della controparte nell'ambito di gestione di operazioni straordinarie (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro *off - shore* o caratterizzato da regimi

privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);

- caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per il fornitore, nonché la controparte nell'ambito di operazioni straordinarie; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il fornitore/appaltatore, nonché la controparte nell'ambito di gestione degli affitti attivi e passivi, di operazioni straordinarie);
 - le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
 - l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili tramite supporto documentale;
 - i contratti che regolano i rapporti con i fornitori, nonché controparti nell'ambito di operazioni straordinarie devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico di Gruppo. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza;
 - vi sia l'obbligo di rispettare, laddove applicabili, gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio pro-tempore vigente - Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni.
- 2) Per le operazioni di gestione di **esenzioni fiscali**, ecc., anche tramite soggetti terzi, si rimanda a quanto previsto nella sezione D "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo D.4, punto 4).
- 3) Per le operazioni relative alla gestione dei rapporti con **l'Amministrazione Finanziaria** per la gestione fiscale e tributaria, anche tramite soggetti terzi, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
 - gli incassi della Società, nonché i flussi di denaro, siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
 - sia assicurata la trasparenza ed il rispetto dei principi contabili nella redazione delle dichiarazioni fiscali,

dei redditi e sul valore aggiunto;

- qualora le operazioni siano svolte da soggetti terzi:
 - siano formalizzati i ruoli e le responsabilità delle parti, nonché le condizioni ed i termini contrattuali che regolano il rapporto con il fornitore del servizio (anche se appartenente allo stesso Gruppo);
 - la Società comunichi al fornitore del servizio il Codice Etico di Gruppo ed il proprio Modello;
 - il soggetto incarico del controllo, sulla base della propria esperienza e di quanto previsto dalla normativa interna aziendale, verifichi che l'operazione non abbia caratteristiche oggettive (entità, natura) che possano destare il sospetto che l'operazione sia connessa ad attività di riciclaggio;
 - vi sia una cultura aziendale rivolta ad evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a fornire il riciclaggio di denaro, beni o altra utilità proveniente da attività illecite;
 - nel caso di controversie legali, indagini, inquisitorie e reclami, vi sia l'obbligo di cooperare pienamente con le autorità inquirenti in merito ad ogni richiesta e di fornire informazioni veritiere.
- 4) Per le operazioni di gestione delle **risorse finanziarie** (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, ecc.); di gestione dei **rapporti e operazioni intercompany**, i protocolli di prevenzione, oltre a quanto previsto nella sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.5, punti 5) e 7), prevedono che:
- siano effettuate apposite verifiche in merito all'instestazione dei conti correnti dei fornitori, al fine di assicurare che tutti i flussi finanziari siano erogati, ad esempio:
 - nel paese di residenza del fornitore e/o della Società;
 - nel paese in cui avviene la fornitura.
- 5) Redazione del **bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione**, ivi inclusa la valutazione di **poste estimative**, si rimanda a quanto previsto nella sezione D "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo D.4, punto 6).

E.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

F) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25- *NOVIES*)

F.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società le seguenti fattispecie di reato ai sensi dell'art. 25-*novies* del Decreto:

- **Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale** (art. 171, comma 1, lett. a-bis e

comma 3, Legge n. 633/1941)

Costituito dalla condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. La punibilità è estesa anche al caso in cui tale condotta sia compiuta su di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

▪ **Tutela penale del software e delle banche dati** (art. 171-bis, Legge n. 633/1941)

Costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La punibilità è estesa anche al caso in cui il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. È, inoltre, punito chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

▪ **Tutela penale delle opere audiovisive** (art. 171-ter, Legge n. 633/1941)

Costituito dalla condotta di chi, a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente Legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società

italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinqüies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

La punibilità è estesa a chi:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
 - **Responsabilità penale relativa ai supporti** (art. 171-*septies*, Legge n. 633/1941)

Costituito dalla condotta di:

- produttori o importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione;

- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
 - **Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato** (art. 171-*octies* Legge n. 633/1941)

Costituito dalla condotta di chi, qualora il fatto non costituisca più grave reato, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

F.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore":

- 1) Gestione dei **sistemi hardware, software**, ivi inclusa la gestione della **sicurezza informatica**;
- 2) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita**, ivi incluse le consulenze (es. studi legali, fiscali, società di revisione, ecc.).

F.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni di gestione dei **sistemi hardware, software**, ivi inclusa la gestione della **sicurezza informatica**; di gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita**, ivi incluse le consulenze (es. studi legali, fiscali, società di revisione, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società;
 - siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di software formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
 - siano implementati meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
 - la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
 - siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
 - gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;

- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente.

F.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

G) DELITTI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25- DECIES DEL DECRETO)

G.1 Reato applicabile

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

In particolare la facoltà di non rispondere è:

- dell'indagato e dell'imputato;
- dell'indagato e dell'imputato in un procedimento connesso o collegato;
- dei prossimi congiunti dell'imputato quando non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto non siano stati offesi dal reato;
- dei testimoni, che non possono essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.

G.2 Attività Sensibile

Non è identificabile una specifica **Attività Sensibile** alla commissione del Reato di cui all'art. 25-*decies* del Decreto. Infatti, la fattispecie di cui all'art. 377-*bis* c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli. Tale fattispecie di reato potrebbe essere commessa ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

G.3 Principi generali di comportamento

In caso l’Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti tra i destinatari del Modello della Società e del Codice Etico di Gruppo, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge.

É considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello di Italfinand S.r.l. e del Codice Etico del Gruppo, se chiunque tra i soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali o collaboratori di Italfinand S.r.l., o di altri soggetti non direttamente collegati alla Società, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio a Italfinand S.r.l..

G.4 Flussi informativi verso l’OdV

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell’art. 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, in forma scritta, le informazioni relative a qualsiasi evento che si discosti da quanto indicato nel Codice Etico adottato dalla Società.

H) RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25- TERDECIES)

H.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente reato di Razzismo e xenofobia:

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 - bis c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi:

- a) propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito con la reclusione, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione.

Si applica la pena della reclusione se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

H.2 Attività Sensibile

Non è identificabile una specifica Attività Sensibile alla commissione del Reato di cui all'art. 25-*terdecies* del Decreto. Infatti, la fattispecie di cui all'art. 604 - *bis* c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli.

Per i principi generali di comportamento si rimanda a quanto indicato nel Codice Etico adottato dalla Società.

H.3 Flussi informativi verso l'OdV

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*terdecies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, le informazioni relative a qualsiasi evento che si discosti da quanto indicato nel Codice Etico adottato dalla Società.

I) REATI TRIBUTARI (ART. 25- QUINQUIESDECIES)

I.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati tributari:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, comma 1 e 2-*bis*, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La pena è ridotta se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle

scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, comma 1 e 2-*bis*, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

La pena è ridotta se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta è inferiore a euro centomila.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.

È punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. La pena è aumentata se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.

Inoltre, le seguenti fattispecie di reato sono rilevanti se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro. In particolare:

I.2 Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati di cui all'art. 25- *quinquiesdecies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione delle **verifiche ispettive da parte di Autorità di Vigilanza** (es. Guardia di Finanza, Polizia Locale, ecc.);

- 2) Rapporti con l'**Amministrazione finanziaria** per la gestione fiscale e tributaria, anche tramite soggetti terzi;
- 3) Gestione dei **rapporti e operazioni intercompany**;
- 4) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita**, ivi incluse le consulenze (es. studi legali, fiscali, società di revisione, ecc.);
- 5) Gestione delle **risorse finanziarie** (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, ecc.);
- 6) Gestione dei **contenziosi e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, ecc.), anche tramite professionisti esterni;
- 7) Gestione dei **sistemi hardware, software**, ivi inclusa la gestione della **sicurezza informatica**;
- 8) Gestione della **documentazione in formato digitale**;
- 9) Gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es. acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, ecc.) e al **patrimonio** della Società;
- 10) Redazione del **bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione**, ivi inclusa la **valutazione di poste estimative**;
- 11) Gestione di **esenzioni fiscali**, ecc., anche tramite soggetti terzi;
- 12) Attività di **ripartizione degli utili**, delle **riserve**, **restituzione dei conferimenti**, **aumenti o riduzioni del capitale**, ecc.;
- 13) Custodia delle **scritture contabili e dei libri sociali** ed **accesso alla documentazione**.

I.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni di gestione delle **verifiche ispettive da parte di Autorità di Vigilanza** (es. Guardia di Finanza, Polizia Locale, ecc.), si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.5, punto 1).
- 2) Per le operazioni di gestione dei rapporti con l'**Amministrazione finanziaria** per la gestione fiscale e tributaria, anche tramite soggetti terzi; di **redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione**, ivi inclusa la **valutazione di poste estimative**, oltre a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", con particolare riferimento al paragrafo A.5, punto 2) e nella Sezione D "Reati societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo D.4, punto 6), i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - siano vietate azioni di pianificazione fiscale aggressiva e l'adozione di costruzioni fiscali artificiose nel significato attribuito in ambito OCSE, ovvero transazioni che non riflettano la sostanza economica e da cui derivino vantaggi fiscali indebiti;
 - sia assicurato il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
 - siano utilizzati sistemi contabili che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;

- sia assicurata la correttezza e completezza dei dati utilizzati per effettuare il carico fiscale in relazione alle chiusure annuali e infra-annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni;
 - sia assicurato il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
 - siano effettuate verifiche di quadratura circa la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto con i registri e i relativi conti di contabilità generale;
 - sia assicurata un'analisi dei fenomeni che hanno concorso a determinare eventuali variazioni fiscali in aumento e in diminuzione del reddito imponibile;
 - sia assicurata la verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo.
- 3) Per le operazioni di gestione di **esenzioni fiscali**, ecc., anche tramite soggetti terzi, si rimanda a quanto previsto nella Sezione D "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo D.4, punto 4).
- 4) Per le operazioni di gestione dei **contenziosi e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, ecc.), anche tramite professionisti esterni, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.5, punto 3);
- 5) Per le operazioni di gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita**, ivi incluse le consulenze (es. studi legali, fiscali, società di revisione, ecc.), oltre a quanto previsto nella Sezione D "Reati Societari", con particolare riferimento al paragrafo D.4, punto 2) e alla Sezione E "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", con particolare riferimento al paragrafo E.4, punto 1), della presente Parte Speciale, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano svolti controlli sull'anagrafica dei fornitori, in particolare sull'iter approvativo in caso di creazione/variazione di campi anagrafici chiave (ad es. coordinate bancarie, P. IVA, ecc.);
 - sia conservata l'evidenza del bene ricevuto o del servizio reso;
 - siano valutate periodicamente le prestazioni dei fornitori;
 - siano svolti controlli/approfondimenti nei casi di acquisti effettuati in deroga alle procedure/prassi in essere.
- 6) Per le operazioni di gestione dei **sistemi hardware, software**, ivi inclusa la gestione della **sicurezza informatica**; di gestione della **documentazione in formato digitale**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione B "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" paragrafo B.4, punto 1) e nella Sezione F "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" della presente Parte Speciale con particolare riferimento al paragrafo F.3, punto 1);
- 7) Per le operazioni di gestione delle **risorse finanziarie** (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, ecc.), si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" con particolare riferimento al paragrafo A.5, punto 5);
- 8) Per le operazioni riguardanti la gestione dei **rapporti e operazioni intercompany**, si rimanda a quanto

previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” con particolare riferimento al paragrafo A.5, punto 7) della presente Parte Speciale, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia predisposta documentazione idonea a fornire un quadro complessivo circa la natura delle transazioni intercorse a livello Gruppo, in particolare in merito alle modalità di definizione dei prezzi di trasferimento e allocazione dei redditi infragruppo;
 - sia conservata la prova di effettività delle prestazioni eventualmente rese e ricevute a livello Gruppo.
- 9) Per le operazioni di gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es. acquisizioni, cessioni di rami d’azienda, ecc.) e al **patrimonio** della Società; di gestione delle attività di **ripartizione degli utili**, delle **riserve**, **restituzione dei conferimenti**, **aumenti o riduzioni del capitale**, ecc., si rimanda a quanto previsto nella Sezione D “Reati Societari” paragrafo D.4, punto 1) della presente Parte Speciale;
- 10) Per le operazioni di custodia delle **scritture contabili e dei libri sociali** ed **accesso alla documentazione**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione D “Reati Societari” paragrafo D.4, punto 7) della presente Parte Speciale;

I.4 Flussi informativi verso l’OdV

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell’art. 25- *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.